



COMUNE DI CASANOVA LONATI

PROVINCIA DI PAVIA



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

MARZO 2017

TITOLO I

Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il Comune di Casanova Lonati con particolare riferimento alle regole di gestione del territorio agrario.

Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una sensibilità ai problemi del territorio, civile, diffusa in tutti gli ambiti rurali, volta alla tutela dell'ambiente, delle persone e delle attività agricole.

Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia locale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato e della Regione.

Articolo 4. Ordinanze

Il Sindaco o i Funzionari comunali incaricati possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/00, dal D. Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo, avvalendosi se del caso, delle necessarie specifiche perizie tecniche asseveranti i contenuti tecnici posti in discussione: infrastrutturali, ambientali ed agronomici.

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione. Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II

Fabbricati e cortili.

Articolo 5. Fabbricati rurali.

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene e del Piano di Governo del Territorio.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Articolo 6. Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.

Sono altresì soggetti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i depositi di sostanze esplodenti o infiammabili per uso agricolo .

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7. Scolo e stillicidio delle acque

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

Articolo 8. Stalle concimaie depositi di foraggio e insilati

Si considerano attività zootecniche quelle che si sviluppano in strutture che superano le dotazioni minime di capi o di dimensioni secondo quanto previsto dai dispositivi emanati dalle ASL competenti.

I ricoveri destinati ad attività zootecniche, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere costruiti in modo da rispettare quanto previsto dal D.M del 7 aprile 2006 e dal D.Lgs. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.

Le stalle adibite ad attività zootecniche, devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli per condurre i fluidi di risulta in vasche di stoccaggio.

Tutti i ricoveri per il bestiame oggetto di attività zootecniche, devono essere provvisti di concimaie o letamai, dotati di idoneo cordolo perimetrale e tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, come pure di vasche di stoccaggio per i liquami, proporzionate alla dimensione dell'allevamento e costruite con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, le concimaie o i letamai ed in genere i depositi di rifiuti autorizzati, devono essere collocati lontani almeno 30 m da corsi d'acqua, almeno 200 metri dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 30 m e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà accertarsi periodicamente di capienza e tenuta delle strutture e dell'assenza di perdite.

Le botole d'ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali o persone.

Occorrendo raccogliere il letame temporaneamente fuori dalla concimaia prima della distribuzione in campo, i mucchi sul nudo terreno potranno essere autorizzati in aperta campagna per quantità stoccate pari a quelle che dovranno essere distribuite in quel terreno, a distanza di almeno 30 m dai corsi d'acqua e comunque non devono dar luogo, per la loro posizione, a infiltrazioni inquinanti l'acqua superficiale o del sottosuolo.

I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 e successive modifiche.

È fatto divieto di utilizzare nelle aziende agricole pneumatici usurati ed altri rifiuti simili per la chiusura dei silos di mais ed altri insilati.

Restano ferme le disposizioni nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia anche in riferimento al minimo della numerosità dei capi da superare per considerare l'allevamento da assoggettare alle norme previste nel presente regolamento, che se non diversamente normato, è identificato in 2 animali di grande taglia (cavalli, bovini).

Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami e residui azotati

Si definisce liquame zootecnico in particolare l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni; si definiscono, invece, effluenti di allevamento palabili (letame) le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposta in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Restano ferme le disposizioni nazionali a partire dal D.M. del 7 aprile 2006 e successive modifiche, regionali e provinciali in vigore al riguardo dei liquami.

I liquami zootecnici ed il letame, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche e nei luoghi di stoccaggio il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

E' assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura in particolare da foraggio, con liquami o acque luride di qualsiasi provenienza.

L'utilizzazione agronomica di: letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati e degli effluenti di allevamento, utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE, è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali anche in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, al D.M. del 19 aprile 1999, al D.M. del 7 aprile 2006 ed alla D.g.r. 14 settembre 2011 - n. IX/2208 e loro eventuali successive modifiche, che stabiliscono anche le quantità ed i tempi del loro utilizzo.

In linea generale è consentito l'uso di fanghi di depurazioni su terreni agricoli alle seguenti condizioni:

1. in modo tale da non creare disagi olfattivi alla popolazione;
2. seguendo le buone pratiche agricole e effettuando l'interramento esclusivamente con aratura o con tecniche di iniezione nel terreno durante o immediatamente dopo la deposizione e comunque entro il tramonto della giornata di inizio utilizzazione;
3. a non meno di 100 metri da centri urbani e nuclei urbani frazionali così come individuati nell'allegata planimetria (Allegato A);
4. a non meno di metri 10 dai corpi idrici superficiali principali e metri 5 dai corpi d'acqua secondari;
5. su terreni di pendenza superiore al 15%;

6. a meno di 200m dal punto di captazione di acque sotterranee destinate all'approvvigionamento idrico umano;
7. nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 agosto quando l'escursione termica superi i 15°C, ovvero la temperatura media esterna superi i 30°C è vietato l'utilizzo di fanghi nelle ore di variante termica; in tali periodi dunque l'utilizzazione su terreni agricoli di tali materiali dovrà essere limitata al seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 5.00 alle ore 12.00 del mattino;
8. evitando la sovrapposizione di interventi di spandimento sui singoli terreni.

Per ogni ulteriore prescrizione non specificamente riportata, si faccia riferimento alla normativa specifica di settore.

Articolo 10. Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno.

I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocimento al vicinato.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia in presenza del proprietario.-

Articolo 11. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

TITOLO III

Delle strade provinciali comunali interpoderali e vicinali.

Articolo 12. Definizione e tracciato delle strade

Per strade comunali e provinciali sono da intendersi le strade così definite e tracciate nei dispositivi di gestione territoriale in vigore per la zona (PGT, PTCP ecc.).

Per le strade provinciali valgono i regolamenti ed i dispositivi previsti negli strumenti della programmazione territoriale nazionali e provinciali attualmente in vigore (Codice della Strada, PTCP).

Per le strade comunali, vicinali ed interpoderali, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti della programmazione territoriale nazionale e provinciale (Codice della strada e PTCP) vale quanto previsto dal presente regolamento.

Per strada interpodereale s'intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici serviti dalla viabilità ordinaria.

Per strada vicinale s'intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6 punto 5 lettera d) del Codice della Strada.

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

Articolo 13. Transito sulle strade interpoderali e vicinali

Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.

Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

È in ogni caso consentito il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra di mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.

Analogo divieto è valido per i mezzi oltremodo pesanti di qualsiasi genere che possono recare danno al sedime stradale.

Articolo 14. Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti

Alla manutenzione delle strade comunali provvede direttamente il Comune.

Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali e per stabilire ponticelli e cavalcafosse (fissi o temporanei) per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade di qualsiasi tipo, scarpate, piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora le strade vicinali fossero classificate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale "di pubblica utilità", alla loro manutenzione provvede direttamente il Comune.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade interpoderali o vicinali non di pubblica utilità, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, segnalata da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, viene esperita da appositi consorzi costituiti all'uopo e/o concordata dalla maggioranza dei

proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà (asservite dalla strada stessa).

Le strade vicinali non di pubblica utilità ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali non di pubblica utilità e interpoderali di:

- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalare le medesime.

- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

I proprietari ed i coltivatori frontisti con colture non arboree su strade private e/o soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di lavorazioni del terreno, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso strade, ripe e fossi, *non inferiore a 2 m.*

Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli impianti di filari di viti o altre piante arboree che corrono parallelamente alle strade devono essere piantati ad una distanza minima di 3 m (art. 26 c. 8 Regolamento di Esecuzione nuovo Codice della strada) dal bordo della pertinenza stradale (piede della scarpata e/o cunetta stradale). Qualora i filari giungano perpendicolari al confine, la distanza minima deve essere di 5 m fra il bordo della banchina ed i pali di testata dei filari.

Fuori dai centri abitati, per le strade provinciali (o per altre categorie di strade a discrezione del Comune) all'interno delle curve si deve assicurare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione , di piantagione, di deposito; all'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo (nuovo codice della strada art. 17 c. 1 e 2- con applicazione dell'art. 26 c. 8 e art. 27 del relativo regolamento di esecuzione)

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Articolo 15. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami e polloni delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale al di sotto dei 4,5 m di altezza, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo -vi si sia accumulato.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

*TITOLO IV Fossi e manufatti
per le acque*

Articolo 16. Pozzi.

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di salvaguardia della falda nonché alle norme di sicurezza della pubblica incolumità.

Articolo 17. Distanze dai confini per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali deve essere autorizzato dall'Ente proprietario dell'infrastruttura e, in ogni caso, la distanza dai medesimi non può essere inferiore a m 3.(art. 26 c. 1 DPR 495/92)

Fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la gestione delle aree golenali, per la distanza dai confini di alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile; la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento della sua fase adulta e, comunque, non inferiore a m 6 (art. 26 comma 6 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada). Le distanze vanno misurate dal punto d'inizio della scarpata, se presente, ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Articolo 18. Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

Le acque derivanti da drenaggi o da scoline superficiali vanno recapitate nel reticolo idraulico individuato dal comune e qualora dette opere debbano attraversare l'altrui proprietà, occorre acquisire il preventivo consenso dei proprietari.

Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

Articolo 19. Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

In caso di trascuratezza e inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 20. Irrigazione canali ed opere consortili

Per la gestione e la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso e/o i dispositivi legislativi nazionali, provinciali e regionali vigenti al riguardo.

Senza la preventiva autorizzazione non è comunque consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi.

Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia ed altri). I pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura

Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.

In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.

Articolo 21. Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto (o materiale inerte) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

E' altresì vietata, se non autorizzata, la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.

In assenza di specifiche norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Comunale o Piano di Governo del Territorio, relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore, le lavorazioni dei terreni dovranno mantenersi ad una distanza di 10 m dai corsi d'acqua pubblici del reticolo principale e minore fatte salve diverse disposizioni cautelative definite dai Comuni competenti.

TITOLO V

Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 22. Passaggio pedonale sui fondi privati

È vietato l'ingresso nei fondi altrui eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo si tratti di seguire animali domestici sfuggiti al proprietario o sciami d'api. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano le sanzioni a norma dell'art. 637 del C.P.

Articolo 23. Passaggio con mezzi.

E' vietato attraversare terreni, capezzagne e campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Articolo 24. Passaggio su fondi demaniali

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 22 e 23.

E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune senza apposita autorizzazione.

E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del servizio comunale competente.

Articolo 25. Sentieri panoramici

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Articolo 26. Sciami d'api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Articolo 27. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

La raccolta di funghi e tartufi sui fondi altrui è regolata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 28. Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

*TITOLO VI Pascolo, Caccia
e Pesca.*

Articolo 29. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all' Ufficio Comunale competente ed agli altri enti competenti come previsto dalla L.R. 33/2009 e successive modifiche.

Articolo 30. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 31. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Articolo 32. Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Articolo 33. Attraversamento di centro abitato

L'attraversamento del centro abitato dovrà essere autorizzato dal Comune. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. E' vietato l'abbandono di carcasse di animali morti. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Articolo 34. Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Articolo 35. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO VII

Attività agricole

Articolo 36. Principi generali.

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni previste in materia a livello nazionale, regionale e provinciale di salvaguardia dell'ambiente e delle acque.

Per quanto concerne la coltivazione del riso, si rimanda agli specifici regolamenti provinciali e/o comunali in vigore, con particolare riferimento ai divieti di coltivazione, alle distanze minime da rispettare nei confronti dei centri urbani e delle abitazioni ed alle norme sulla gestione delle acque nelle pratiche della coltura risicola.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco competente adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Articolo 37. Allevamenti

Per gli allevamenti di animali industriali occorre far riferimento anche alle disposizioni del Piano regolatore o di Governo del territorio in vigore, al regolamento locale di igiene ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in proposito, oltre a quanto previsto all'Articolo 8 del presente regolamento.

Per quanto riguarda gli allevamenti di animali da compagnia, questi debbono rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 2/2008.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Articolo 38. Sistemazioni dei terreni agricoli.

La preparazione dei terreni alle coltivazioni agricole non potrà prevedere sbancamenti superiori ad 1 m di profondità e dovrà presentare adeguate reti di drenaggio per facilitare l'allontanamento delle acque in eccesso nel terreno. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie altre modificazioni dei fondi se non autorizzate dalle vigenti leggi in materia di attività estrattive e movimenti di terra.

I terreni con pendenze superiori a 20% coltivati devono essere dotati di fossi per allontanare le acque superficiali, aventi percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione dell'ordine dell' 1 % ed un interasse di 80 - 100 m al fine di evitare erosioni e l'apporto di materiali in sospensione verso le proprietà e le infrastrutture di valle; ogni appezzamento deve regimare le acque favorendone lo scolo verso impluvi stabili. Se la pendenza del terreno è superiore al 30 % i vigneti o comunque le colture di nuovo impianto, oltre ad essere dotate della predetta rete di scolo delle

acque superficiali prevista per le pendenze superiori al 20%, dovranno essere dotate anche di una rete di drenaggio sottosuperficiale (nel caso in cui i terreni abbiano caratteristiche non drenanti da valutare singolarmente).

La realizzazione dei drenaggi, deve prevedere lo scarico delle acque nel reticolo idrico superficiale, anche mediante l'apertura di appositi fossi. Qualora la realizzazione dei drenaggi o lo scarico delle acque comporti l'attraversamento di altre proprietà, dovrà essere acquisito preventivo consenso. E' vietato realizzare pozzi quali terminali di drenaggi profondi. La realizzazione di drenaggi profondi è soggetta alla presentazione di apposita istanza da presentarsi presso l'Ente competente per territorio (Comune o altri) ; per le altre tipologie di sistemazione fondiaria di cui ai punti precedenti, è sufficiente procedere a comunicazione scritta ed esplicativa delle opere da eseguire al Comune/i competente/i per territorio. Sia l'istanza che la comunicazione dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori. Per quanto riguarda le colture esistenti i proprietari dei fondi dovranno procedere all'adeguamento alle presenti norme al rinnovo dell'impianto.

Le pratiche sopra descritte devono essere applicate anche sui terreni incolti e sui vigneti abbandonati.

Articolo 39. Lavorazioni e gestione del terreno.

Fatti salvi gli obblighi dei frontisti previsti all'articolo 14 del presente regolamento, in materia di lavorazioni ed impianti agricoli in prossimità delle strade, si ribadisce che le arature o le lavorazioni anche superficiali eseguite nei terreni in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono comunque avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.

Nei vigneti o nelle colture poste su terreni con pendenze superiori al 20 % la gestione del terreno dovrà prevedere l'impiego dell'inerbimento almeno nell'interfilare, almeno nel periodo compreso fra maggio e ottobre, con la possibilità di applicare diserbo, pacciamatura o lavorazione superficiale nel sottofila (per una larghezza massima di 1 m).

Per i vigneti giovani o gli impianti arborei giovani (fino a 3 anni) posti nelle zone con pendenze superiori al 20 %, sarà consentita la lavorazione superficiale del terreno, ma dovranno essere messe in essere da parte del viticoltore tutte le pratiche volte ad evitare danni da erosione (pacciamatura sulla fila, scoline superficiali).

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà comunque addebitato al trasgressore (o inadempiente, qualora l'inadempienza venga all'uopo accertata).

TITOLO VIII

Malattie e difesa delle piante coltivate.

Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

Articolo 41: Modalità d'impiego degli antiparassitari

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla 1ª e 2ª classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di 3ª e 4ª classe, in assenza di vento, prima delle ore 11.00 e dopo le ore 15.00 e solo con mezzi adeguati, nei vigneti e frutteti, e con delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc.). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Articolo 42. Danni da deriva

Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Articolo 43. Informativa per trattamenti in corso

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze tossiche debbono segnalare adeguatamente l'area oggetto dell'intervento, informando i terzi dei rischi connessi.

Articolo 44. Contenitori di sostanze antiparassitarie

È proibito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere regolarmente smaltiti come previsto dalla legge vigente in materia.

Articolo 45. Residui delle coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli ed i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni del "Mal dell'Esca" e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati mediante sminuzzamento e relativo interrimento, oppure asportati dai vigneti, per altri usi.

Articolo 46. Terreni incolti

Ad eccezione dei comuni posti in Comunità Montana, i terreni incolti accessibili, devono essere falciati almeno due volte all'anno al fine di evitare la proliferazione di erbe infestanti evitandone la diffusione. Al fine di tutelare la fauna selvatica le operazioni di falciatura se eseguite dal 15 Luglio al 15 Agosto, dovranno essere condotte procedendo a velocità contenuta così da consentire l'allontanamento della fauna eventualmente presente.

In accordo con i dispositivi di legge relativi alla sanità delle piante anche coltivate di livello nazionale, con particolare riferimento a quanto disposto negli eventuali decreti di lotta obbligatoria, regionale e provinciale, qualora gli incolti siano posti in aree a particolare diffusione di pericolose malattie delle piante, questi dovranno essere, da parte dei proprietari, mantenuti in modo da non rappresentare una possibile fonte di inoculo per piante e colture circostanti od essere eliminati.

Con particolare riferimento alle malattie da giallumi della vite (Flavescenza dorata e Legno nero) gli incolti o i terreni abbandonati che presentino ancora piante di vite, in accordo con i dispositivi regolamentari forestali di livello nazionale, regionale o provinciale in vigore, vanno eliminati o mantenuti, con l'eliminazione delle piante che possono perpetuare le malattie, così che non arrechino danni ai vigneti in produzione.

Alle inadempienze potrà sostituirsi il Comune che si rivarrà poi sui proprietari.

Articolo 47. Organismi geneticamente modificati (OGM)

L' utilizzo di OGM sul territorio comunale è disciplinato dalle normative vigenti in materia.

TITOLO IX

Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 48. Obbligo di denuncia

I proprietari, gli allevatori o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria 8.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 5.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Articolo 49. Malattie contagiose

Nel casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 50. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Articolo 51. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Articolo 52. Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, *inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.*

Per quanto riguarda lo stoccaggio, si rimanda al precedente articolo 8.

Articolo 53. Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione degli enti preposti.

Articolo 54. Prevenzione incendi

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

In qualsiasi caso i fuochi, a mente dell'art.59 del TULPS, dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura e di stoppie con le seguenti modalità: -Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di 100 m dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.

Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi per l'eliminazione di stoppie, sfalci di erbe, sterpi, fogliame, residui di potatura e simili è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso ad una distanza minima di 10 metri dal terreno confinante con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone, dotate di opportune attrezzature e pronte a intervenire in qualsiasi momento, fino a che non si sia spento completamente.

- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa

- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.
- È facoltà dei confinanti, qualora dal fuoco derivino fumo o odori molesti, pretendere lo spegnimento dello stesso.
- È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi dai soli naturali materiali vegetali, quali ad esempio: plastiche, tessuti, teli, legacci e altri materiali inquinanti.

TITOLO XI

Controlli e sanzioni.

Articolo 55. Violazioni e loro accertamento

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, sono sanzionate come indicato nell'allegato..

Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Articolo 56. Autorità competente a ricevere il rapporto

Il Legale Rappresentante, o suo delegato, dell'Ente proprietario del bene danneggiato, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 e ad irrogare la sanzione.

Articolo 57. Sanzioni accessorie

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nell' allegato D, assegnando al trasgressore un termine perentorio per adempiere.

La sanzione accessoria è comminata con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1081, n. 689.

In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d' ufficio con spese a carico del trasgressore.

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 58. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

Articolo 59. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione (dal 1° gennaio dell'anno successivo).

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

SANZIONI

- **SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da

25,00 Euro a 250,00 Euro

- **SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da

50,00 Euro a 500,00 Euro

Come previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- **SAA**

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell'esecuzione di interventi di ripristino.

ARTICOLO	SANZION E SANZIONE	SANZIONE ACCESSORIA	
7	Scolo e stillicidio delle acque	1	
8	Stalle e concimaie depositi di foraggio ed insilati	2	
9	Impiego e spargimento di liquami e letami	2	
10	Cani a guardia		
11	Abbeveratoi per animali	2	
13	Transito sulle strade	2	
14	Manutenzione ed obblighi dei frontisti Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle	2	SAA
15	sponde	2	SAA
16	Pozzi	2	
17	Distanze dai confini per fossi, canali e alberi	2	SAA
18	Regimazione delle acque	2	SAA
19	Spurgo e pulizia di fossi e canali	2	SAA
20	Irrigazione canali ed opere consortili		
21	Acque pubbliche	2	SAA
22	Passaggio pedonale sui fondi privati	2	
23	Passaggio con mezzi	1	SAA
24	Passaggio su fondi demaniali	1	
27	Appropriazione di prodotti	1	
28	Controllo su appropriazione di prodotti	1	SAA
30	Pascolo degli animali	1	
31	Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	1	SAA
32	Pascolo abusivo	1	SAA
33	Attraversamento di centro abitato	1	
34	Bestiame a soccida	1	
37	Allevamenti	2	
38	Sistemazione dei terreni agricoli	2	
39	Lavorazioni e gestione del terreno	2	SAA
40	Difesa contro le malattie delle piante	2	SAA
41	Modalità d'impiego degli antiparassitari	2	SAA
42	Danni da deriva	2	SAA
43	Informativa per trattamenti in corso	2	
44	Contenitori di sostanze antiparassitarie	2	
45	Residui delle coltivazioni	2	
47	Terreni incolti	2	
48	Obbligo di denuncia	1	SAA
50	Malattie contagiose	2	
51	Igiene delle stalle	2	
52	Trasporto del letame	1	
53	Abbattimenti alberi	2	
54	Prevenzione incendi	2	